

STATUTO

NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PRAMAGGIORE VE VIA CAVALIERI DI
VITTORIO V.TO 13

Codice fiscale: 03399450273

Numero Rea: VE - 305353

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2004 - Statuto completo 2

	f.to Giuseppe Scaboro	
	f.to dr. Carlo Bordieri - notaio (L.S.)	
	ALLEGATO "A" AL N. 80132 DI REP. E N. 30451 DI RACC.	
	STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	"NUOVA PRAMAGGIORE S.r.l."	
	TITOLO I°: DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA.	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita la società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico	
	locale denominata "NUOVA PRAMAGGIORE S.r.l."	
	ARTICOLO 2	
	La società ha per oggetto sociale, nel rispetto delle leggi vigenti ed in conformità a	
	quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:	
	a) l'acquisizione, la ristrutturazione, il recupero, la valorizzazione, la gestione e la	
	conduzione, in proprio o mediante affidamento, totale o parziale, a soggetti terzi,	
	pubblici e/o privati, per la realizzazione di attività conformi al presente oggetto	
	sociale, dell'immobile sito in Comune di Pramaggiore (VE), sede della mostra dei vini	
	di Pramaggiore e/o di altri immobili idonei alla realizzazione delle attività sociali;	
	b) la promozione, la direzione e la gestione di servizi, iniziative ed attività, che	
	vedano il concorso di soggetti pubblici e privati, rivolte al rilancio, in ambito nazionale	
	ed internazionale, della mostra dei vini di Pramaggiore, anche mediante l'acquisizione	
	e la valorizzazione del marchio, e/o che esplichino positivi effetti indotti sul territorio	
	del Veneto Orientale interessato dall'attività sociale;	
	c) la promozione, la direzione e la gestione di servizi, iniziative e di attività, che	
	vedano il concorso di soggetti pubblici e privati, anche di carattere intersettoriale	
	(agricoltura, artigianato, commercio, ambiente e turismo), in grado di promuovere	

	l'intero territorio di riferimento e la valorizzazione delle produzioni locali, anche	
	mediante la creazione, negli immobili di cui alla lettera a), di centri integrati per	
	attività di formazione, analisi e ricerche e per la prestazione di servizi avanzati a	
	favore degli operatori dei settori agricolo, dell'artigianato, del commercio,	
	dell'ambiente e del turismo;	
	d) il mantenimento e lo sviluppo di rapporti con enti pubblici e privati, consorzi,	
	associazioni ed organizzazioni interessati allo sviluppo dell'attività sociale;	
	e) la prestazione a terzi, ed in particolare ad enti pubblici e privati, consorzi,	
	associazioni, altre società, comprese quelle a cui la società partecipa, ed operatori	
	dei settori agricolo, dell'artigianato, del commercio, dell'ambiente e del turismo, di	
	servizi amministrativi, tecnici ed organizzativi.	
	La società potrà realizzare e gestire di propria iniziativa qualunque altra attività	
	direttamente o indirettamente connessa o affine a quelle sopra indicate, ed in	
	particolare potrà:	
	· compiere, in via non prevalente, ogni operazione commerciale, industriale e	
	finanziaria, non esercitata nei confronti del pubblico, mobiliare e immobiliare, che	
	sarà ritenuta necessaria e/o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale;	
	· prestare garanzie personali e reali per obbligazioni proprie e di terzi, contrarre	
	prestiti ordinari, mutui ipotecari a breve, medio e lungo termine, aprire conti correnti	
	con banche o istituti direttamente prestando le relative garanzie ed effettuare ogni	
	altro tipo di operazioni finanziarie, non nei confronti del pubblico, strumentali per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	· promuovere e sviluppare iniziative economiche di carattere societario mediante	
	l'attività, non esercitata nei confronti del pubblico, di assunzione di interessenze e	
	partecipazioni in società o enti di qualsiasi tipo, nazionali o esteri, aventi oggetto	

	analogo o affine al proprio e comunque nell'osservanza dell'art. 2361 del codice civile.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni in materia recate dal D. Lgs. n. 267/2000, dal D.	
	Lgs. n. 385/1993 e dal D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni	
	ed in attuazione del disposto dell'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la	
	gestione dei servizi pubblici ha per oggetto anche la produzione di beni e di attività	
	rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.	
	ARTICOLO 3	
	La società ha sede legale in Pramaggiore (VE) .	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere filiali, uffici,	
	succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero, e potrà	
	altresi trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per i loro	
	rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	ARTICOLO 4	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci, a termini di legge.	
	TITOLO II°: CAPITALE SOCIALE – TITOLI DI DEBITO - QUOTE – RECESSO DEI	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	La società è a prevalente capitale pubblico locale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.	
	Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Il capitale sociale è fissato in euro 930.000,00 (novecentotrentamila/00) diviso in	
	quote di partecipazione ai sensi di legge.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da	

	ciascuno posseduta.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche con conferimenti diversi dal denaro consentiti dalla legge, per deliberazione dell'Assemblea nel rispetto delle condizioni previste dal codice civile e dal D. Lgs. n. 267/2000 e sulle nuove partecipazioni sarà concesso ai soci l'esercizio del diritto di sottoscrizione in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno posseduta all'atto della deliberazione.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione da parte di aventi diritto, le partecipazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte dagli altri soci e, in mancanza, da terzi al valore indicato dall'Assemblea che ha deliberato l'aumento e nel rispetto delle condizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000.	
	Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del codice civile, gli aumenti del capitale sociale possono altresì, qualora l'interesse della società lo esiga, essere attuati mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.	
	La società può emettere titoli di debito. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 3, del presente statuto, vengono determinati i limiti e le modalità di emissione, le condizioni del prestito e le modalità di rimborso. La deliberazione è iscritta nei termini di legge presso il registro delle imprese. I titoli emessi possono essere sottoscritti solo da investitori professionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2483 del codice civile. Le condizioni del prestito e le modalità di rimborso possono essere modificati dalla società previo consenso della	

	maggioranza dei possessori dei titoli.	
	Qualora se ne ravvisi la necessità, i soci potranno finanziare la società anche a titolo	
	gratuito, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.	
	ARTICOLO 6	
	Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e sono negoziabili, con effetto	
	verso la società, osservate le norme di cui all'art. 2470 del codice civile.	
	Il socio che intende alienare a chiunque la propria quota di partecipazione è tenuto	
	ad offrirla per iscritto in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno indicante il prezzo di cessione e le modalità di pagamento, da	
	inviare in copia anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.	
	I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per	
	l'intera quota di partecipazione posta in vendita e darne comunicazione ai soci	
	cedenti a mezzo lettera raccomandata da inviarsi, al domicilio risultante dal libro dei	
	soci ed in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento dell'offerta.	
	Trascorso tale termine la prelazione si intenderà rinunciata.	
	I soci che esercitano il diritto di prelazione acquisteranno l'intera quota di	
	partecipazione posta in vendita in parti proporzionali alle rispettive partecipazioni	
	nella società, anche qualora uno o più soci abbiano rinunciato ad esercitare il diritto	
	di prelazione ad essi spettante.	
	Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, la	
	prelazione si intende rinunciata e l'alienante potrà vendere a terzi la quota di	
	partecipazione ad un prezzo che non potrà essere inferiore a quello offerto ai soci.	
	I soci possono esercitare il diritto di recesso nei soli casi previsti dall'art.	
	2469, comma 2, del codice civile, dall'art. 2473, comma 1, del codice civile e	

	dal presente statuto. In questi casi si applica, ai fini del rimborso della	
	partecipazione del socio che recede, quanto previsto dall'art. 2473, commi 3,	
	4 e 5, del codice civile.	
	Il recesso deve essere in ogni caso comunicato alla società.	
	Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo	
	amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o,	
	se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli	
	amministratori, della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una decisione da iscrivere nel Registro delle Imprese o	
	da trascrivere nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, il	
	diritto di recesso deve essere esercitato, mediante la comunicazione sopra	
	indicata, entro 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio	
	recedente.	
	La comunicazione di recesso deve indicare le generalità del socio	
	recedente, il domicilio del medesimo per le comunicazioni inerenti il	
	recesso, il valore nominale della partecipazione sociale per la quale il	
	recesso viene esercitato.	
	Le partecipazioni per le quali il recesso è esercitato non possono essere	
	cedute, salvo il caso di cui all'art. 2473, comma 4, del codice civile.	
	TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI - CONSULTAZIONE SCRITTA -	
	ASSEMBLEE	
	ARTICOLO 7	
	I soci iscritti nel libro dei soci ai sensi dell'art. 2470 del codice civile	
	decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal	

	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	Sono riservate esclusivamente alla competenza dei soci l'approvazione del	
	bilancio d'esercizio e le decisioni in materia di utili, l'approvazione dei	
	regolamenti sociali, la nomina degli amministratori e la determinazione dei	
	loro compensi, la nomina, nei casi di legge, del Collegio Sindacale e la	
	determinazione del compenso ai sindaci, le modificazioni statutarie e le	
	decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oltre	
	alle altre competenze dei soci espressamente previste dal presente statuto.	
	Ai fini dell'assunzione delle decisioni, ogni socio esprime il voto in misura	
	proporzionale alla propria partecipazione sociale; tuttavia non può esercitare	
	il diritto di voto il socio in mora nei versamenti o il socio la cui polizza	
	assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci,	
	ove prestate ai sensi dell'art. 2464 e 2481 bis del codice civile.	
	Salvo quanto di seguito precisato, le decisioni dei soci possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta.	
	La consultazione scritta avviene a cura del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, oppure di	
	uno o più amministratori, oppure di un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale.	
	La consultazione scritta consiste in una dettagliata proposta scritta di	
	decisione da far pervenire a tutti gli aventi diritto, al domicilio risultante dai	
	libri sociali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	

	ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto	
	della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata	
	informazione sugli argomenti da trattare. I soci hanno 30 (trenta) giorni di	
	tempo per far pervenire, presso la sede sociale, la risposta, che può essere	
	apposta anche in calce alla documentazione ricevuta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione	
	espressa. La mancanza di risposta da parte del socio entro il termine	
	suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e	
	comunicarne i risultati a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci, se	
	nominati.	
	Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del	
	capitale sociale.	
	Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo statutario, le	
	norme di cui all'art. 2479 del codice civile.	
	I soci si riuniscono in Assemblea ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile	
	qualora lo richiedano altre norme del presente statuto, uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale, e, in ogni caso, per le deliberazioni in materia di:	
	a) bilancio di esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti;	
	b) nomine degli amministratori e sindaci e deliberazioni inerenti e	
	conseguenti;	
	c) modifiche statutarie;	
	d) riduzione del capitale sociale per perdite;	

	e) scioglimento anticipato della società;	
	f) nomina ed attribuzione dei poteri ai liquidatori;	
	g) revoca dello stato di liquidazione;	
	h) emissione di titoli di debito, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;	
	i) assunzione di decisioni relative al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori e ai	
	sindaci effettivi, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero mediante qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo statutario, le	
	norme di cui all'art. 2479 bis e all'art. 2375 del codice civile.	
	L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci	
	e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano	
	tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.	
	La constatazione della legalità della costituzione dell'Assemblea è fatta dal	
	Presidente.	
	ARTICOLO 8	
	L'Assemblea normalmente ha luogo nella sede sociale, ma può aver luogo anche in	
	altra sede, entro il territorio nazionale.	
	ARTICOLO 9	
	L'Assemblea può essere tenuta in prima o in seconda convocazione.	
	Nella lettera di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il luogo,	

	il giorno e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	La medesima lettera deve indicare il luogo, l'ora ed il giorno della seconda convocazione da tenersi qualora la prima andasse deserta.	
	Il giorno per la seconda convocazione dovrà essere diverso da quello fissato per la prima.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 del codice civile.	
	L'Assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e quando siano presenti o informati tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.	
	ARTICOLO 10	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In sua mancanza fungerà da Presidente un socio eletto dall'Assemblea.	
	Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, scelto anche tra non soci.	
	L'Assemblea dei soci potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere	

	o trasmettere documenti. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati	
	i luoghi audio – video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il	
	Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.	
	ARTICOLO 11	
	Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla propria	
	partecipazione sociale.	
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale	
	sociale.	
	E' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due	
	terzi del capitale sociale, in prima convocazione, e almeno la maggioranza	
	assoluta del capitale sociale, in seconda convocazione, per le deliberazioni	
	in materia di:	
	a) modifiche statutarie;	
	b) riduzione del capitale sociale per perdite;	
	c) scioglimento anticipato della società;	
	d) nomina ed attribuzione dei poteri ai liquidatori;	
	e) revoca dello stato di liquidazione;	
	f) emissione di titoli di debito, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;	
	g) assunzione di decisioni relative al compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Per la rappresentanza in Assemblea si applica l'art. 2372 del codice civile.	
	ARTICOLO 12	

	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale redatto ai sensi	
	dell'art. 2375 del codice civile e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal	
	Notaio e sono adottate con le modalità di votazione determinate di volta in	
	volta dal Presidente.	
	TITOLO IV°: AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 13	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a	
	sette membri, a scelta dell' Assemblea dei soci. Possono essere eletti alla carica di	
	amministratore anche non soci della società.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 del codice civile, la nomina della	
	maggioranza dei consiglieri di amministrazione è riservata agli enti pubblici territoriali	
	o ad enti pubblici strumentali di questi.	
	La nomina degli altri consiglieri di amministrazione è effettuata dall' Assemblea con	
	votazione riservata agli altri soci.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea che li	
	nomina, oppure, nel caso in cui tale tempo non sia determinato, fino al momento	
	delle loro dimissioni o fino al momento in cui l'Assemblea non ne deliberi la	
	sostituzione.	
	Gli amministratori scadono naturalmente alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La Provincia di Venezia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2449 del codice civile,	
	designerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori da	
	essa nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale o altrove, purché in	

	Italia, su convocazione del Presidente anche a seguito di richiesta da parte di uno dei	
	suoi membri.	
	Il Presidente o il membro che richiede la convocazione devono specificare	
	gli argomenti da trattare.	
	La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi, se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima	
	e in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a	
	deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, anche se	
	non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto di	
	ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica, fatto salvo quanto disposto al comma	
	precedente, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.	
	La riunione è presieduta dal Presidente; in mancanza, la presidenza è	
	assunta da altro amministratore designato dal Consiglio. Il Presidente della	
	riunione nomina un Segretario, scelto fra i membri del Consiglio di	
	Amministrazione o anche estraneo; questi redige il verbale della riunione	
	che deve essere sottoscritto da lui e dal Presidente.	

	Il Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche per audio o video	
	conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento	
	dei consiglieri, a condizione che sia consentito al presidente del Consiglio di	
	Amministrazione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell'avviso di convocazione	
	devono essere indicati i luoghi audio - video collegati, a cura della società,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel	
	luogo dove sono presenti il presidente del Consiglio di Amministrazione ed il	
	segretario.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e consiste in una proposta di deliberazione da far	
	pervenire, al domicilio risultante dai libri sociali, a tutti i consiglieri di	
	amministrazione e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta	
	dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto e quanto necessario	
	per una adeguata informazione sulla decisione da trattare. I consiglieri	
	hanno 15 (quindici) giorni di tempo per trasmettere presso la sede sociale la	
	risposta, che può anche essere apposta in calce alla documentazione	
	ricevuta, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non	
	inferiore a 8 (otto) giorni e non superiore a 20 (venti) giorni. La risposta deve	

	contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La	
	mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto	
	contrario. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere	
	le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e	
	ai sindaci effettivi se nominati.	
	In caso di consultazione scritta, la deliberazione si intende adottata se riceve	
	il consenso della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Per quanto non disposto, si applicano le norme di cui agli artt. da 2475 a	
	2476 del codice civile.	
	ARTICOLO 14	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti	
	gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,	
	esclusi quelli che la legge o il presente statuto espressamente riservano ai soci.	
	Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese	
	effettive sostenute per ragioni del loro ufficio, potrà essere riconosciuto	
	dall'Assemblea un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni consiliari.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere, inoltre, riconosciuto	
	dall'Assemblea un compenso annuo per l'attività svolta.	
	Tali emolumenti resteranno invariati fino a nuova deliberazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure speciali a persone anche	
	estrane alla società per l'esecuzione di singoli atti. I limiti e le attribuzioni inclusi	
	nella procura dovranno essere espressamente indicati nella medesima.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle	
	non delegabili per legge, ad uno o più dei suoi membri, indicando espressamente	

	i limiti ed i poteri attribuiti con la delega a ciascun consigliere.	
	Il Consiglio di Amministrazione può inoltre attribuire incarichi speciali ai propri membri	
	determinandone i relativi compensi, nel rispetto dell'art. 2389 del codice civile.	
	ARTICOLO 15	
	La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, ovvero ai singoli consiglieri per gli atti compiuti nei limiti dei poteri	
	eventualmente ad essi attribuiti dall'organo amministrativo.	
	TITOLO V°: COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 16	
	Il Collegio Sindacale, qualora istituito, sarà composto di numero tre membri effettivi e	
	due supplenti.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. Ad esso vengono	
	notificate tutte le decisioni assunte dagli organi sociali con il sistema della	
	consultazione scritta.	
	La nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale spetta ai soci	
	che determineranno anche il loro compenso. Ai sensi e per gli effetti di cui	
	all'art. 2449 del codice civile, la nomina di due sindaci effettivi e di due sindaci	
	supplenti è riservata agli enti pubblici soci. Tali enti pubblici, tra i sindaci effettivi così	
	nominati, designeranno il Presidente del Collegio Sindacale.	
	Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono naturalmente alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	TITOLO VI°: BILANCIO E UTILI	
	ARTICOLO 17	
	Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del	
	bilancio sociale ai sensi di legge da sottoporre ai soci per l'approvazione.	
	L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	Nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, del codice civile,	
	l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio.	
	ARTICOLO 18	
	In sede di approvazione del bilancio l'Assemblea delibererà la destinazione dell'utile,	
	previo accantonamento al fondo riserva legale di almeno il cinque per cento degli utili	
	stessi, fino a che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale sociale.	
	TITOLO VII°: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 19	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della	
	società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più	
	liquidatori determinandone i poteri e i compensi.	
	TITOLO VIII°: NORMA DI RINVIO	
	ARTICOLO 20	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo,	
	valgono le disposizioni di legge.	
	f.to Giuseppe Scaboro	
	f.to dr. Carlo Bordieri - notaio (L.S.)	
	ART. 20 - COMMI 2 E 3 - D.P.R. 445/2000-	
	E' COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE ATTO	
	PUBBLICO DA ME RICEVUTO, IN TERMINI PER LA REGISTRAZIONE, CHE SI	